



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 882 DEL 07/10/2022

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO prof. Vincenzo Bronte

DIRETTORE SANITARIO f.f. dr. Pierluigi Pilati

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S. ED IL LICEO ARTISTICO "PIETRO SELVATICO" CON SEDE A PADOVA PER I TIROCINI FORMATIVI DEGLI STUDENTI NELL'AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO-PCTO.

Note trasparenza: con il presente provvedimento si provvede all'approvazione e sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. ed il Liceo Artistico "Pietro Selvatico" con sede a Padova per i tirocini formativi degli studenti nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO.

Il Direttore della **UOC Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue,

PREMESSO che:

- l'Istituto di Istruzione Superiore di Padova Liceo Artistico “Pietro Selvatico”, con nota registrata al protocollo generale al n. 12616 del 28.06.2022, ha richiesto la stipulazione di una convenzione quadro di tirocinio per permettere ai propri studenti di svolgere a distanza tirocini formativi nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro);
- l'oggetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, disciplinata da questa convenzione, consiste nella realizzazione pittorica di un numero di maschere termoplastiche personalizzate, ritraenti i personaggi preferiti dai pazienti pediatrici della UOC Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, non preventivamente determinabile, dal momento che le stesse vengono specificamente richieste di volta in volta dal referente esterno del progetto, in base alle esigenze della struttura stessa a cui sono destinate, al fine della loro utilizzazione come mezzi di contenzione a garanzia della perfetta riproducibilità del posizionamento nel trattamento radiante di alta precisione in età pediatrica;

VISTO che:

- questo progetto, sulla scorta dell'esempio inglese dell'Ospedale di Leeds, è finalizzato all'umanizzazione delle cure per i pazienti pediatrici della radioterapia di questo Istituto, cercando di ottimizzare l'efficienza del trattamento radioterapico supportando i piccoli pazienti a collaborare nel rimanere immobili durante le sedute;
- alla realizzazione di tale progetto è destinata l'erogazione liberale della Società Perazza S.r.l. della somma di Euro 22.370,00, accettata con delibera del Direttore Generale n. 350/2022, che sarà utilizzata per l'acquisto dei colori necessari;

RITENUTO che sia opportuno procedere alla stipulazione della convenzione di tirocinio per PCTO a distanza da svolgersi quindi nei locali dell'istituzione scolastica, al fine di dipingere le maschere termoplastiche ritraenti i personaggi preferiti dai pazienti pediatrici in modo tale da rendere più agevoli e meno pesanti le sedute radioterapiche degli stessi;

CONSIDERATO che:

- dapprima il D. Lgs. n. 77/2005 ha introdotto la possibilità di realizzare, sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e privati disponibili all'attivazione, i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, mentre successivamente il D. Lgs. n. 107/2015, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, ha reso obbligatoria tale modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale, la quale è tesa ad assicurare ai giovani - oltre alle conoscenze di base - l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- la Legge n. 145/2018 ha mutato la denominazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento ed il monte orario a seconda della tipologia di scuola secondaria di secondo grado, passando però da un'impostazione finalizzata ad integrare l'apprendimento in aula con l'esperienza lavorativa e l'avvicinamento al mondo del lavoro, ad un nuovo approccio basato su quelle competenze trasversali che permettono allo studente di raggiungere una maggiore consapevolezza sulle scelte inerenti il suo sviluppo personale, senza che ciò abbia comportato una sostanziale modifica del nucleo fondamentale di tale modello di apprendimento;

TENUTO CONTO che:

- la riforma operata dalla legge 145/2018 ha tenuto ferma la *ratio essendi* del percorso formativo relativo alla ex Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) oggi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), che risiede in un’esperienza lavorativa che gli studenti dal 3° al 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado maturano, alternando periodi di studio a periodi di lavoro. La finalità è quella di far loro acquisire competenze non solo teoriche, ma anche pratiche, mentre gli enti che accolgono gli studenti hanno l’opportunità di beneficiare della loro vivacità mentale e forza creativa;
- in condizioni ordinarie, pertanto, i PCTO sono svolti nei locali dell’ente ospitante realizzando così l’obiettivo dello svolgimento di un’esperienza formativa sul campo perché espletata direttamente sul luogo di lavoro, in questo caso invece l’esperienza formativa ha luogo nei locali dell’ente promotore dal momento che è più semplice da un punto di vista pratico ed anche perché la fase di realizzazione concreta delle suddette maschere attraverso la loro conformazione sul viso dei piccoli pazienti viene prioritariamente svolta presso l’ente ospitante, mentre è solo la fase della realizzazione pittorica delle stesse che viene espletata presso i locali dell’ente promotore;

DATO ATTO che:

- dapprima la legge di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178 del 30.12.2021) e successivamente il Piano Scuola 2021/2022, in considerazione di un quadro epidemiologico relativo al COVID-19 in continua evoluzione, hanno affermato la *“necessità che le istituzioni scolastiche procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionati, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentono altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste”*;
- dovendosi però svolgere l’attività formativa presso la scuola stessa la suddetta verifica non si rende necessaria, e di conseguenza la disciplina relativa alla tutela della salute e della sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 è stata modificata sulla base della circostanza appena ricordata, nel senso di porre esclusivamente in capo all’ente promotore l’obbligo di erogare agli studenti 4 ore di formazione di base e 8 ore di formazione specifica, assicurando in ogni caso il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, nonché il rispetto di tutte le prescrizioni normative e sanitarie emanate in relazione all’emergenza pandemica da COVID-19 presso la sede del Liceo Artistico Statale “Pietro Selvatico” in cui sarà svolta l’attività formativa,
- la convenzione che si intende approvare stabilisce altresì che i PCTO sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, e che per ciascun allievo sarà predisposto uno specifico Progetto Formativo Personalizzato in cui sono descritti i dati dello specifico percorso PCTO, pur sempre in coerenza con il Patto Formativo, nel quale sono invece sottoscritti dallo studente i propri diritti e doveri rispetto al percorso descritto nel Progetto Formativo Personalizzato;
- è altresì stabilito che il referente esterno del progetto afferente allo IOV può all’occorrenza verificare – in collaborazione con il tutor della scuola – la presenza degli studenti, che svolgeranno le loro attività in collegamento telematico dalla sede del Liceo Artistico Statale “Pietro Selvatico”, secondo quanto previsto dal Progetto Formativo;
- nella convenzione è stabilito altresì che l’attività svolta sulla base di specifici progetti formativi per periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce ad alcun titolo rapporto individuale di lavoro e, nei casi di PCTO espletati da minorenni, non fa acquisire all’allievo la qualifica di “lavoratore minore” ai sensi della Legge n. 977 del 1967;

- il Liceo Artistico “Pietro Selvatico” provvede ad assicurare gli studenti contro gli infortuni presso l’INAIL; nel caso di infortunio dello studente, segnalerà allo stesso ente l’evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, oltre che ad assicurarli per la responsabilità civile verso terzi;

PRESO ATTO che:

- la Regione del Veneto con D.G.R. n. 876 del 4.06.2013 ha chiarito che i tirocini promossi da Istituti di istruzione secondaria, finalizzati a contribuire al consolidamento e all’integrazione degli apprendimenti previsti dal percorso di studi che lo studente sta realizzando, sono da considerarsi a tutti gli effetti “tirocini curriculari”;
- il testo di convenzione disciplina dettagliatamente la materia del trattamento dei dati personali, sia rispetto ai dati relativi a terzi eventualmente trattati dagli allievi in PCTO - i quali vengono designati dallo IOV quali soggetti autorizzati al trattamento - che quelli relativi agli studenti stessi trattati dallo IOV per la conclusione e l’esecuzione della convenzione;
- l’Ente Ospitante e l’Ente Promotore sono designati quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali e pertanto sono responsabili dell’osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (D. Lgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali;
- con specifico riferimento ai dati personali di cui è Titolare l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., lo stesso provvede a nominare l’ente promotore quale responsabile del trattamento dei dati da parte dello IOV - I.R.C.C.S. con separato atto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della stessa convenzione, che l’Ente promotore si impegna a restituire debitamente sottoscritto.

Tutto ciò premesso, si propone pertanto di approvare la stipulazione della presente convenzione per tirocini in PCTO da effettuarsi a distanza con il Liceo Artistico “Pietro Selvatico” con sede a Padova, il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale insieme al separato atto di nomina da parte dello IOV – I.R.C.C.S. del Liceo Artistico “Pietro Selvatico” a responsabile del trattamento dei dati.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 288/2003;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario f.f., del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. ed il Liceo Artistico “Pietro Selvatico” con sede a Padova per l'attività di tirocinio a distanza nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro), finalizzata alla realizzazione pittorica di maschere termoplastiche destinate ai pazienti pediatrici della UOC Radioterapia dello IOV, che viene allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale combinatamente al separato atto di nomina da parte dello IOV – I.R.C.C.S. del Liceo Artistico “Pietro Selvatico” a responsabile del trattamento dei dati.;
2. di stabilire che la convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e ha durata triennale, fatta salva la facoltà di recesso e risoluzione per ciascuna delle Parti da comunicare all'altra con un preavviso di 3 mesi;
3. di dare atto che la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.;
4. di incaricare come ufficio competente la UOC Affari Generali e la UOC Radioterapia affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini